

Circol@re nr. 23 del 19 novembre 2018

SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DETRAZIONE SOLO CON LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Per fruire della **detrazione per risparmio energetico in caso di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale** l'intervento deve necessariamente comportare la **sostituzione del generatore di calore**. In aggiunta l'intervento **può comprendere anche opere** (di sostituzione o modifica) **sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell'intero impianto**. Questo quanto chiarito dall'Enea in un intervento pubblicato sul proprio sito nei giorni scorsi*

DETRAZIONE ORIGINARIA

Originariamente, il comma 347, Legge n. 296/2007, **disponeva** la detraibilità Irpef per risparmio energetico delle spese sostenute per **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione**.

Dal 2008 è stata introdotta la possibilità di **sostituire i vecchi impianti con nuovi impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e, dal 2012** è agevolabile anche la **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**.

MODIFICHE DAL 2018

Dal 2018, la Legge di Bilancio **differenzia la percentuale di detrazione spettante** a seconda che la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale avvenga con **impianti dotati di caldaie a condensazione**:

- **di efficienza almeno pari alla classe "A"** di prodotto prevista dal Regolamento (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013: **la detrazione spettante è ridotta dal 65% al 50%**. **Non è agevolabile** la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza **inferiore alla classe "A"**;
- **di efficienza almeno pari alla classe "A"** di prodotto prevista dal Regolamento (UE) n. 811/2013 e **contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti**, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02: in tal caso, è attribuita la **detrazione del 65%**.

Inoltre, dal 2018, è agevolabile la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da **pompa di calore integrata con caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (**detrazione 65%**).

Rimangono ferme le agevolazioni spettanti per la **sostituzione con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o geotermici** a bassa entalpia (dal 2008) e per la **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria**.

SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA

Per tale tipo di agevolazione **è stato posto il dubbio se per accedere alla detrazione, bastasse sostituire una parte qualsiasi dell'impianto (come ad esempio i soli radiatori) oppure almeno la caldaia?**

L'ENEA ha risolto la questione così:

... per usufruire degli incentivi, diversi a seconda del tipo di impianto, **l'intervento deve necessariamente comportare la sostituzione del generatore di calore**. In aggiunta l'intervento **può comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell'intero impianto**. Quindi: **non si può usufruire dell'Ecobonus solo per la sostituzione dei radiatori** e, per estensione, per qualsiasi corpo di emissione o distribuzione, come ad esempio i pavimenti radianti. Tali interventi, per essere agevolabili, **devono essere realizzati contestualmente alla sostituzione dell'impianto di produzione**, in questo caso, della caldaia.

ULTERIORI PRECISAZIONI

In aggiunta, l'ENEA precisa altri due aspetti molto importanti:

1. **la sostituzione di un'unità esterna di condizionamento con un'altra più efficiente può accedere alla detrazione** perché non costituisce un'integrazione all'impianto già esistente. In questo caso, infatti, ciascuna unità esterna può essere assimilata al generatore di calore;
2. **sono agevolabili anche le spese sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell'intervento**. Tra queste spese possono rientrare quelle per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. Importante: l'individuazione delle spese va fatta ad opera di un tecnico abilitato.

Le spese agevolabili per la sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale possono essere così riassunte nella tabella seguente.

SPESE AGEVOLABILI PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

- smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
- eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

